



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 11462/11

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno di mercoledì tre del mese di agosto, alle ore 14,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 DE PALO GIANLUIGI.....	<i>Assessore</i>
2 BELVISO SVEVA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 GASPERINI DINO.....	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 AURIGEMMA ANTONIO.....	“	11 LAMANDA CARMINE.....	“
5 BORDONI DAVIDE.....	“	12 SENSI ROSELLA.....	“
6 CAVALLARI ENRICO.....	“	13 VISCONTI MARCO.....	“
7 CORSINI MARCO.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Corsini, De Palo, Gasperini, Lamanda, Sensi e Visconti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 259

**Autorizzazione alla cessione, da parte delle Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, di aree localizzate nel P.Z. Trigoria Trandafilo. Contestuale assegnazione, a titolo compensativo a favore della "FIN.TIBA Costruzioni S.r.l.", quale soggetto cessionario dei diritti edificatori da parte delle cedenti Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, di una cubatura residenziale di mc. 5.593,75, oltre a mc. 3.276, quale 20% spettante ai proprietari espropriati, ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971 e s.m.i., su aree insistenti nel P.Z. medesimo. Autorizzazione alla stipula contestuale di un atto unico notarile (cessione e riassegnazione aree) tra Roma Capitale, le Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola e la "FIN.TIBA S.r.l.".**

Premesso che con deliberazione G.R.L. n. 7387 del 1° dicembre 1987 è stato approvato il secondo piano per l'edilizia economica e popolare, prorogato con Decreto del presidente della Giunta Regionale Lazio n. T0609 del 24 novembre 2005;

Che, in particolare, con deliberazione G.R.L. n. 932 del 23 novembre 2007, è stato approvato il P.Z. Trigoria Trandafilo;

Che l'Amministrazione di Roma Capitale, relativamente al Piano di Zona in questione, ha avviato la procedura espropriativa, ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n. 86 del 27 maggio 2005, convertito nella L. n. 148 del 26 luglio 2005;

Che l'Amministrazione di Roma Capitale ha eseguito una valutazione preliminare dell'indennità d'esproprio spettanti circa le aree ricadenti in detto Piano di Zona, sulla base dei criteri previsti dalla legislazione vigente;

Che, in carenza di adeguate risorse finanziarie da destinare al pagamento delle indennità d'esproprio, gli Uffici del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica hanno inteso verificare la possibilità di acquisire le aree ricomprese nel P.Z. Trigoria Trandafilo, mediante il ricorso alla "cessione compensativa", la cui urgenza è peraltro dettata dalla necessità di procedere, da parte dell'Amministrazione Capitolina, alle conseguenti assegnazioni, in diritto di superficie, dei finanziamenti, da tempo ivi localizzati, dando, in tal modo, attuazione al relativo strumento urbanistico, in conformità alle previsioni di piano;

Che, allo scopo, il competente ufficio dell'Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento sopra indicato, con specifiche note al riguardo, ha invitato i proprietari delle aree, sottoposte ad espropriazione, a manifestare la propria disponibilità alla cessione delle stesse, dietro assegnazione di adeguata volumetria, da localizzarsi nel medesimo piano di zona;

Che, ai fini di detta compensazione, per il pagamento della sopra richiamata indennità d'esproprio, viene utilizzata la sola cubatura prevista dal piano;

Che, per la presente fattispecie, la quantificazione dei diritti edificatori da porre in compensazione deve essere commisurata al valore monetario dell'indennità d'esproprio, individuato con determinazione del Servizio Espropri n. 846/2008, rapportato al valore delle cubature da assegnarsi a tale titolo, già stimate in Euro 115/mc. res., secondo la perizia effettuata dall'Arch. Stefano Lanza, prot. n. 71935 del 9 novembre 2009, approvata con determinazione dirigenziale n. 1502/2009 ed in atti esibita;

Che, in particolare, le Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, in qualità di proprietarie delle aree ricadenti nel P.Z. Trigoria Trandafilo, distinte al catasto terreni al foglio 1154, particella n. 111, della superficie di mq. 16.530, a quest'ultime pervenute in forza di successione legittima, mortis causa, di cui alle denunce di successione n. 35 vol. 8105 e n. 36 vol. 514, presentata presso l'Ufficio del Registro di Roma – Ufficio Successioni rispettivamente il 16 giugno 1978 ed il 24 maggio 2007 con atto d'impegno prot. n. 73148 del 9 dicembre 2010, hanno aderito alla proposta come sopra avanzata da Roma Capitale, manifestando la volontà di addivenire alla cessione delle aree di loro proprietà, a fronte dell'assegnazione, quale corrispettivo della cessione, delle corrispondenti cubature a destinazione residenziale;

Che, in ordine al regime giuridico della presente assegnazione, è stata convenuta, con i soggetti interessati, la concessione, in diritto di superficie, delle predette cubature, in quanto più facilmente commerciabili in relazione all'attuale andamento del mercato immobiliare, che privilegia immobili di minor impatto economico;

Che, conseguentemente, il competente Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ha calcolato, secondo i parametri sopra indicati, la cubatura residenziale da concedersi, in diritto di superficie, agli aventi diritto a compensazione dell'indennità d'esproprio, quantificandola, in diritti edificatori, per complessivi metri cubi residenziali 5.593,75, come da D.D. n. 738/2011 al presente provvedimento allegata;

Che le cedenti Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, in quanto persone fisiche e quindi non in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 35 L. n. 865/1971, hanno individuato e segnalato, irrevocabilmente, nei confronti di Roma Capitale, la "FIN.TIBA. Costruzioni S.r.l." quale soggetto fruitore e destinatario

finale dei diritti edificatori derivanti dalla cessione delle aree predette a favore della medesima amministrazione pubblica, per la realizzazione diretta e concreta di fabbricati all'interno dei Piani di Edilizia Economica e Popolare;

Che, con il predetto atto d'impegno, le Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, in qualità di proprietarie delle aree distinte al catasto terreni al foglio 1154, particella n. 111, della superficie di mq. 16.530, si sono altresì impegnate a cedere le stesse a Roma Capitale, libere da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, manufatti, cose e/o persone, rinunciando, al contempo, all'indennità d'esproprio, a fronte del riconoscimento della cubatura sopra riportata;

Che l'atto d'impegno "de quo" è stato sottoscritto anche dal legale rappresentante della FIN.TIBA. Costruzioni S.r.l., con accettazione di tutti i contenuti dell'atto medesimo e con espressa conferma che la società medesima è in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 35 L. n. 865/1971, per la fruizione e realizzazione diretta e concreta dei diritti edificatori in questione;

Che, pertanto, con il presente provvedimento, è possibile procedere ad autorizzare l'acquisizione, da parte di Roma Capitale, delle aree distinte al catasto terreni al foglio 1154, particella n. 111, della superficie di mq. 16.530, di proprietà delle Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, a fronte della concessione in regime di diritto di superficie a titolo di indennità di esproprio (e valori comunque accessori allo stesso), di diritti edificatori corrispondenti ad una cubatura pari a mc. res. 5.593,75, localizzati ed insistenti sul comparto "C/p" del P.Z. Trigoria Trandafilo, che in forza della formale individuazione del soggetto fruitore di cui sopra, vengono assegnati in favore della cessionaria "FIN.TIBA. Costruzioni S.r.l.", ferme restando a carico di quest'ultima le obbligazioni a titolo di contributo per opere di urbanizzazione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001;

Che, con il citato atto d'impegno, le Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola (oltre che la cessionaria "FIN.TIBA. Costruzioni S.r.l." che ha sottoscritto anch'essa l'atto d'impegno medesimo) si sono, altresì, obbligate alla rinuncia a qualsiasi pretesa avanzata o proponibile nei confronti di Roma Capitale, dichiarando, inoltre, di essere a conoscenza della normativa fiscale applicabile in tema di trasferimenti di aree comprese nei piani di zona di cui alla L. n. 167/1962 o comunque sottoposte a procedimento espropriativo, confermando, sin da ora, la propria adesione alle peculiari modalità applicative tributarie;

Che, inoltre, l'art. 35 della legge n. 865/1971, così come sostituito dall'art. 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che i proprietari espropriati, aventi i requisiti di legge, vantano un diritto di preferenza, ai fini della cessione in proprietà delle aree medesime, per la realizzazione sulle stesse di programmi destinati all'edilizia economica e popolare;

Che, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 136/1999, comma 4, la precedente disposizione normativa si interpreta nel senso che la preferenza, come sopra stabilita, spetta ai soggetti che abbiano la proprietà delle aree alla data dell'adozione, da parte del Comune, dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare;

Che il P.Z. Trigoria Trandafilo è stato adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 20 febbraio 2006;

Che le Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola risultano essere soggetti legittimati ad avvalersi della disposizione normativa sopra richiamata, avendo acquisito la proprietà delle aree sopra descritte, per successione ereditaria, da Negrini Leandro, già proprietario delle medesime sin dal 14 aprile 1955, come da Atto di compravendita in atti esibito;

Che, conseguentemente, in virtù della sopra esposta normativa, le Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola hanno diritto a richiedere, sul P.Z. Trigorina Trandafilo, l'assegnazione di cubature residenziali;

Che, con deliberazioni Consiglio Comunale n. 217/1991 e Consiglio Comunale n. 110 del 4 luglio 1997, l'Amministrazione Comunale ha determinato, nella misura del 20% della volumetria residenziale, la quota delle aree da cedersi, in proprietà, ai sensi dei precitati articoli di legge;

Che, considerata la superficie totale espropriata sul P.Z. B54 Trigorina IV – Via Trandafilo, pari a ha 6,54 e la cubatura residenziale complessiva di piano, pari a mc. res. 64.960, l'ufficio tecnico dell'Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ha calcolato la quota relativa al 20% spettante, ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971, alla predetta proprietà, quantificandola in mc. res. 3.276;

Che, anche in ordine a detta ultima volumetria, le Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, con pari atto d'obbligo prot. n. 73148 del 9 dicembre 2010, hanno individuato e segnalato, irrevocabilmente, nei confronti di Roma Capitale, la "FIN.TIBA. Costruzioni S.r.l." quale soggetto fruitore e destinatario finale dei diritti edificatori alle stesse spettanti, in virtù della sopra citata normativa;

Che è stato individuato il comparto C/p ove localizzare sia la predetta cubatura residenziale di mc. 3.276, in regime di diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 35 della L. n. 865/1971 e s.m.i., sia la cubatura residenziale di mc. 5.593,75, quale corrispettivo per la cessione, a favore di Roma Capitale, delle aree sopra indicate, da parte dei predetti soggetti proprietari, a compensazione di qualsivoglia indennità, somma o valore a qualunque titolo considerata ed a saldo, stralcio e transazione di ogni altra pretesa;

Che, con il presente provvedimento, si ritiene, pertanto, di autorizzare la stipula di un unico atto notarile, contenente sia la cessione delle aree di proprietà delle Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola a favore di Roma Capitale, sia l'assegnazione, a favore della cessionaria "FIN.TIBA S.r.l." di una cubatura complessiva di mc. res. 8.869,75, di cui mc. 5.593,75, in diritto di superficie, a titolo compensativo, con la previsione della sola corresponsione degli oneri di urbanizzazione, e mc. res. 3.276, in diritto di proprietà, quale quota di cubatura spettante ai proprietari ex art. 35 L. n. 865/1971 e s.m.i., dietro pagamento di entrambe le voci di entrata del bilancio afferenti il costo dell'area e le opere di urbanizzazione;

Che, in merito a detto piano di zona, non risultano esservi altri proprietari aventi diritto al riconoscimento del diritto di preferenza, per la concessione del diritto di superficie e/o cessione del diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971, così come sostituito dall'art. 3, comma 63, lett. c) della L. n. 662/1996 e successivamente interpretato dall'art. 7 della L. n. 136/1999, art. 4;

Che, conseguentemente, con la presente assegnazione, in diritto di proprietà, di mc. res. 3.276, in capo alla Soc. "FIN.TIBA S.r.l.", quale soggetto cessionario dei diritti edificatori da parte degli aventi diritto, Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, risulta essere stato soddisfatto ogni diritto spettante alla proprietà, in relazione al diritto di preferenza, di cui alla precitata normativa;

Resta fermo che, a fronte di eventuali maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisizione completa delle aree del piano di zona, detto operatore sarà comunque tenuto a corrispondere i relativi conguagli anche in materia di indennità d'esproprio, attualmente determinata, in via provvisoria, con D.D. n. 278/2011, in Euro 82,46/mc. res. per le cubature da cedersi in proprietà ed in Euro 49,48, per le volumetrie da concedersi in diritto di superficie, sia in ordine alla cubatura assegnata a titolo compensativo che in ordine alla volumetria riconosciuta quale 20% spettante ai proprietari espropriati, ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971 e s.m. i;

Che, ai sensi della deliberazione consiliare n. 96/2004, limitatamente alla quota di cubatura spettante quale diritto di preferenza come previsto dall'art. 35 della legge n. 865/1971 e s.m.i., qualora all'atto della consegna delle aree non risultasse noto il costo definitivo del piano, l'operatore dovrà produrre, oltre alla ricevuta di versamento dell'importo dovuto per il costo del terreno, determinato sulla base della predetta indennità provvisoria, anche polizza fidejussoria, bancaria o di primaria compagnia assicurativa, di importo pari all'eventuale maggior costo dell'esproprio per accettazione dell'indennità da parte di tutti i proprietari;

Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 1° febbraio 2007 sono stati aggiornati i contributi per oneri di urbanizzazione, di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, in Euro 57,63 per le cubature residenziali ed Euro 73,77 per le cubature non residenziali;

Che, conseguentemente, l'importo complessivo da corrispondersi, a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione, in ordine al complessivo intervento di mc. res. 8.869,75, risulta essere pari ad Euro 511.163,69 (8.869,75 mc. res. x Euro 57,63);

Che, limitatamente all'importo da versarsi per l'assegnazione della volumetria di mc. 3.276, in diritto di proprietà, quale quota di cubatura spettante ai proprietari ex art. 35 l.865/71, il costo delle relative aree, da cedersi in proprietà, è stato, ad oggi, calcolato, in via provvisoria, con la predetta determinazione dirigenziale n. 278/2011, in atti esibita, in Euro 82,46/mcr;

Che, pertanto, all'atto della consegna delle aree in questione l'operatore dovrà corrispondere, a titolo di acquisizione area e con le modalità previste dallo schema di convenzione approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 31/2007, l'importo quantificato in Euro 270.138,96 (mc. res. 3.276 x Euro 82,46), riferentesi al solo intervento relativo alla realizzazione della cubatura da cedersi in proprietà, ai sensi l'art. 35 della legge n. 865/1971, così come sostituito dall'art. 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed interpretato dall'art. 7, comma 4 della L. n. 136/1999;

Che, conseguentemente, l'importo totale da corrispondersi per il presente intervento risulta essere pari ad Euro 781.302,65, di cui Euro 270.138,96 per acquisizione area ad Euro 511.163,69, a titolo di contributo opere di urbanizzazione;

Che i suddetti importi, sia convenzionalmente riferiti al contributo per oneri di urbanizzazione che al costo di cessione area, sono comunque da intendersi soggetti agli eventuali conguagli ed aggiornamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della stipulanda convenzione, da redigersi secondo lo schema approvato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 173/2005 e Consiglio Comunale n. 31/2007, rispettivamente per la concessione del diritto di superficie/cessione del diritto di proprietà, che indica anche le modalità di versamento;

Vista la L. n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che in data 19 luglio 2011 Direttore dell'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione Strumenti Urbanistici, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: F.S. Bedoni”;

Considerato che in data 20 luglio 2011 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Boldrini”;

Preso atto che, in data 19 luglio 2011 il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: E. Stravato;

Che sul testo della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L.);

## LA GIUNTA CAPITOLINA

### DELIBERA

- a) di autorizzare l’acquisizione, da parte di Roma Capitale, delle aree distinte al catasto terreni al foglio 1154, particella n. 111, della superficie di mq. 16.530, di proprietà delle Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, a fronte, della concessione in regime di diritto di superficie a titolo di indennità di esproprio (e valori comunque accessori allo stesso) di diritti edificatori corrispondenti ad una cubatura pari a mc. res. 5.593,75, localizzati ed insistenti sul comparto C/p del P.Z. Trigoria Trandafilo;
- b) di riconoscere, parimenti a favore delle Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, il diritto di preferenza in ordine all’assegnazione, in diritto di proprietà, di una cubatura residenziale di mc. 3.276, in virtù delle disposizioni normative ex art. 35 L. n. 865/1971, così come sostituite dall’art. 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successivamente interpretate dall’art. 7 della L. n. 136/1999, comma 4, insistenti sul medesimo comparto C/p del P.Z. Trigoria Trandafilo;
- c) di assegnare, in forza della formale individuazione del soggetto fruitore di cui all’atto d’impegno prot. n. 73148 del 9 dicembre 2010, i diritti edificatori corrispondenti ad una cubatura pari complessivamente a mc. res. 8.869,75 (mc. res. 5.593,75 + mc. res. 3.276), come sopra localizzati ed insistenti sul comparto C/p del P.Z. Trigoria Trandafilo, direttamente in capo alla cessionaria “FIN.TIBA. Costruzioni S.r.l.”, ferme restando, a carico di quest’ultima, le obbligazioni a titolo di contributo per opere di urbanizzazione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ordine all’intera cubatura residenziale di mc. 8.869,75, nonché per costo acquisizione area, limitatamente alla cubatura di mc. res. 3.276.  
L’assegnazione in oggetto è subordinata al perfezionamento degli atti di trasferimento tra le Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola e la FIN.TIBA. Costruzioni S.r.l., che possono precedere od essere contestuali alla convenzione di cui al successivo punto d);

- d) di autorizzare la sottoscrizione di un unico atto notarile tra Roma Capitale, le Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola e la FIN.TIBA. Costruzioni S.r.l. portante i diversi negozi giuridici tra loro collegati, il tutto alle seguenti condizioni:
1. rinuncia, da parte delle cedenti Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, a qualsiasi pretesa avanzata o proponibile nei confronti di Roma Capitale, per quanto riguarda le aree oggetto della cessione di cui trattasi;
  2. la cessione definitiva, a favore di Roma Capitale, dell'intera proprietà di pertinenza delle Signore Negrini Rosa, Negrini Mirella e Negrini Giliola, consistente nelle aree distinte al catasto terreni al foglio 1154, particella n. 111, della superficie di mq. 16.530;
  3. corresponsione degli oneri di urbanizzazione dovuti e comunque fatti salvi gli eventuali conguagli che ne dovessero scaturire, per i ulteriori oneri acquisitivi derivanti da maggiori costi eventualmente gravanti sull'Amministrazione Capitolina per la acquisizione completa della totalità delle aree del Piano di Zona interessato; pertanto il corrispettivo di convenzione sarà da intendersi soggetto agli eventuali conguagli ed aggiornamenti secondo quanto stabilito dall'art. 3 della stipulanda convenzione, da redigersi secondo lo schema di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 173/2005 e Consiglio Comunale n. 31/2007, rispettivamente per la concessione del diritto di superficie e per la cessione del diritto di proprietà.

All'accertamento delle relative entrate si procederà con successive determinazioni dirigenziali come segue:

- quanto ad Euro 270.138,96, per indennità provvisoria relativa ad acquisizione area limitatamente alla cubatura di mc. res. 3.276, alla risorsa 4.05.7000, del centro di costo 1ER del relativo P.E.G., all'atto della consegna dell'area;
- ai sensi della deliberazione consiliare n. 96/2004, qualora all'atto della consegna delle aree non risultasse noto il costo definitivo del piano, l'operatore dovrà produrre, oltre alla ricevuta di versamento dell'importo dovuto per il costo del terreno, determinato sulla base della predetta indennità provvisoria, anche polizza fidejussoria, bancaria o di primaria compagnia assicurativa, di importo pari all'eventuale maggior costo dell'esproprio per accettazione dell'indennità da parte di tutti i proprietari;
- quanto ad Euro 511.163,69, la quota parte di Euro 20.045,63, quale differenza da versare all'Amministrazione Comunale, ex L.R. n. 27/90, alla risorsa 4.05.5800 del centro di ricavo 1ER del relativo P.E.G, mentre la restante quota di Euro 491.118,06, quale contributo netto OO.UU., alla risorsa n. 4.05.6000 del centro di costo 1ER del relativo P.E.G., prima del rilascio del N.O. al permesso di costruire.

Le aree, costituenti il comparto come sopra assegnato e contornato in rosso nelle esibite planimetrie di piano, verranno meglio identificate sui frazionamenti catastali che, firmati dal competente Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, verranno allegati alle stipulande convenzioni.

Rimane, altresì, fermo che, antecedentemente alla sottoscrizione della convenzione in parola, dovrà essere regolamentato, con apposita determinazione dirigenziale, il regime tributario dei trasferimenti in questione.

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE  
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del  
**3 agosto 2011.**

*Dal Campidoglio, lì .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....